

Contratto per il conferimento di prestazione occasionale

TRA

il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Claudio Sciaraffa, nato a il, Dirigente del Dipartimento Servizi Educativi – S. Diritto allo Studio, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Torino in via Bazzi n. 4, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall'articolo 107, comma 3, del D.lgs 267/2000, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 408 del.....27/01/2026.....

E

Zonca Paola, cod. fiscale, nata a il e residente in Via, che in seguito sarà chiamato per brevità anche "Incaricato", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Il "Comune", come sopra rappresentato, affida all' "Incaricato", che accetta, l'incarico di svolgere la propria attività di prestazione occasionale per il Dipartimento Servizi Educativi nell'ambito del progetto di formazione rivolto al personale educativo della Città.

Articolo 2

(Prestazioni)

1. Il "Comune" affida all' "Incaricato", che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: Progetto formativo per Collegio 11 "Costruire spazi ed esperienze 06" per il Dipartimento dei Servizi Educativi della Città di Torino. L'"Incaricato" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del "Comune". Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.
2. L' "Incaricato" si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il responsabile del servizio dr.ssa Ghidini Daniela ed al quale l'"Incaricato" dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.
3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del Settore, o da altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.

Articolo 3

(Corrispettivo)

1. Il "Comune" pagherà all' "Incaricato" il compenso forfetario lordo di euro 3.000,00.
2. La spesa di euro 3.000,00 è stata regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. DD 408 del ...27/01/2026....
3. L'"Incaricato" si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e dell'impegno di spesa.
4. Il "Comune" pagherà il corrispettivo all' "Incaricato" posticipatamente in una unica soluzione o stato avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto.
5. Il "Comune" trasmetterà all' "Incaricato", gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all'indirizzo dal medesimo indicati:

6. Il "Comune" effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Città di Torino entro 60 giorni dal ricevimento della nota
7. L' "Incaricato" potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di avvio delle prestazioni e le prestazioni avverranno entro giugno 2026.
2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa pari alla durata del Progetto formativo per Collegio 11 "Costruire spazi ed esperienze 06".
3. Nel caso di malattia dell' "Incaricato" che superi i 10 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell'assenza purché la stessa non comprometta il risultato dell'attività a parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.

Articolo 5

(Recesso)

1. Il "Comune" e l' "Incaricato" possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell' "Incaricato" senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il "Comune" applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

Articolo 6

(Clausola risolutiva espressa)

1. Se l' "Incaricato" non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, il "Comune" potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all'"Incaricato" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal "Comune".

Articolo 7

(Risarcimento danni)

1. L' "Incaricato" sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

Articolo 8

(Controversie e foro competente)

1. Il "Comune" e l' "Incaricato" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo arbitrale, l' "Incaricato" e il "Comune" saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.
2. Il Foro competente è quello di TORINO

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. L' "Incaricato" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del "Comune".
2. L' "Incaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. L' "Incaricato" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.
4. L' "Incaricato" dichiara di aver dato comunicazione al proprio datore di lavoro sullo svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto e relativa eventuale autorizzazione allo svolgimento.
5. L' "Incaricato" dichiara di non svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. per lo svolgimento di attività professionali.
6. L' "Incaricato" dichiara insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 33/2013.
7. Il Comune dichiara che per il conferimento dell'incarico di cui trattasi non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell' "Incaricato", come previsto dall'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 10

(Requisiti oggettivi)

1. Le parti danno atto che l' "Incaricato" non ha svolto per il "Comune" altri incarichi e segnatamente per il Dipartimento Servizi Educativi nell'anno 2026
2. L' "Incaricato" dichiara di ritenere che nell'anno 2026 non supererà i 5.000,00 euro di reddito per incarichi occasionali.

Articolo 11

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell' "Incaricato".

Articolo 12

(Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13

(Privacy)

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea e verranno garantite tutte le adeguate misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dal D. Lgs. n. 101/2018.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR, nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 in qualsiasi momento.

Il "Comune"

.....

L' "Incaricato"

.....

L'"Incaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.

L' "Incaricato"

.....